

CANONE RAI	
INFORMAZIONI GENERALI	<p>Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. L'importo del canone TV per il 2017 è di 90 euro. Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.</p> <p>Si ricorda che dal 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica; • è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale. <p>Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2017.</p>
INTESTARIO UTENZA ELETTRICA SENZA APPARECCHIO TELEVISIVO	<p>Se intestatario di un utenza elettrica ma non in possesso di un' apparecchio televisivo si deve presentare una dichiarazione sostitutiva. A decorrere dalle dichiarazioni relative all'anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l'intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione è valida solo per l'anno in cui si presenta e deve essere ripresentata ogni anno. La dichiarazione sostitutiva è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali rilasciate

	<p>dall’Agenzia delle entrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. <p>La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;"><u>Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 – 10121 Torino.</u></p> <p>La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.</p> <p>ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.</p>
<p>CASI PARTICOLARI DI ESONERO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale:</u> I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari. 2. <u>Cittadini ultrasettantacinquenni:</u> I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. <p>Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata</p>

al 31 luglio.

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Chi, infine, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello - pdf disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Attenzione: Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell'esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Pertanto, ai fini dell'esenzione del pagamento del canone TV, deve essere utilizzato il modello di dichiarazione sostitutiva presente sul sito dell'agenzia delle entrate.

Attenzione:

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l'istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono:

- essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: **Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino**
- essere consegnate dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate

3. **Diplomatici e militari stranieri:** Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

- gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle

	<p>forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.</p> <p>Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 04/05/2016 sono state definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali, ed è stato approvato il relativo modello disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate.</p>
<p>RICHIESTA RIMBORSO</p>	<p>Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l'apposito modello. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.</p> <p>Come: L'istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell'utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione <i>web</i>.</p> <p>Inoltre, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.</p> <p>Motivazioni: Nell'istanza di rimborso va indicato, tra l'altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva; • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva; • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione; • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture

	<p>per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica. <p>E', infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.</p>
<p>MODALITA' RIMBORSO</p>	<p>I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall'Agenzia delle entrate.</p>
<p>DISDETTA DELL' ABBONAMENTO</p>	<p><u>Non è più prevista la disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv.</u></p> <p>I contribuenti titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l'abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto.</p>